



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 112/2024

oggetto: Osservanza del divieto di fumo ed individuazione degli incaricati per la vigilanza presso l'Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini" (sede e plessi).

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584, avente ad oggetto "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, avente ad oggetto "Modifiche al sistema penale";
- vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - avente ad oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'articolo 51 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- vista la Legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie", ed in particolare l'articolo 18 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico;
- visto il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 - allegato 1 recante "Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo"; • vista la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995 recante "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- visto l'Accordo del 16 dicembre 2004 recante "Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
- vista la deliberazione giuntale n. 2713, del 31 ottobre 2002 avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti;
- vista la deliberazione giuntale n. 487 del 7 marzo 2003 avente ad oggetto "Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 di data 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";
- vista la deliberazione giuntale n. 853 del 23 aprile 2004 avente ad oggetto "Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 di data 31 ottobre 2002 (già modificata con deliberazione n. 487 di data 7 marzo 2003), avente ad oggetto: "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per RIFERIMENTO : 2018-D335-00014 Pag 2 di 6 Num. prog. 2 di 6 l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";
- vista la deliberazione giuntale n. 1509 del 7 settembre 2015 avente ad oggetto "Atto organizzativo della Provincia - art. 12 bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 (l.p. 3 aprile 1997, n. 7 Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento);

- vista la circolare del Ministero Salute di data 17 dicembre 2004 recante ""Indicazioni interpretative e attuative per i divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- vista la circolare del Ministro della Sanità di data 28 marzo 2001 n. 4 avente ad oggetto "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- vista la circolare n. 3075PA del 3 novembre 2009 recante "Attività connesse al divieto di fumare / Modifica della modulistica";
- vista la circolare n. 2807PA del 12 marzo 2008 recante "Chiarimenti in merito alle contestazioni delle violazioni del divieto di fumare di cui all'art. 18 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, nei confronti dei minori degli anni diciotto.";
- vista la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 27 gennaio 2005;
- vista la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 3 gennaio 2005;
- vista la nota del Servizio Polizia amministrativa provinciale del 13 febbraio 2017 (prot. n. 4275) nella quale, in risposta ad alcuni quesiti posti, è stato precisato che in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713, di data 31.10.2002, ciascun dirigente deve nominare i propri funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e riportarli sulla relativa cartellonistica;
- rilevato che nella citata nota è stato precisato come i nominativi degli incaricati da parte di ciascuna struttura, presente in un immobile, siano legittimati a contestare le eventuali infrazioni al divieto nei confronti di chiunque si trovi a transitare nelle parti comuni dell'immobile stesso;
- rilevato che nella citata nota del Servizio Polizia Amministrativa provinciale, di data 13 febbraio 2017 (prot. n. 4275), seguita dalla nota di data 4 gennaio 2018 (prot. n. 4697), è stato precisato che negli uffici provinciali non sussiste, allo stato attuale, un divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche (a differenza di quanto è stato diversamente disposto dall'articolo 8bis, comma 2, della legge provinciale sulla scuola che ha vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni);
- osservato che nelle sopra citate note viene segnalato un parere (interpello n. 15/2013 con risposta del 24.10.2013) espresso dalla Commissione per gli Interpelli (istituita ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 81/2008 - Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, per rispondere a quesiti sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro), secondo la quale incomberebbe in capo al datore di lavoro l'onere di RIFERIMENTO : 2018-D335-00014 Pag 3 di 6 Num. prog. 3 di 6 una puntuale valutazione dei rischi connessi all'uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7657, del 27.6.1996, avente ad oggetto "Individuazione dei soggetti datori di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, all'interno della Provincia Autonoma di Trento.", la quale ha individuato nei dirigenti generali e nei dirigenti, preposti a strutture provinciali, i soggetti datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (e successivamente dal vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- vista, al riguardo, una lettera inviata dalla Lega Italiana Antifumo-LAIF al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dalla quale si evince che - sulla base di uno studio pubblicato sulla rivista European Addiction Research - è stato dimostrato che le sigarette di tabacco sono indubbiamente molto più pericolose rispetto le sigarette elettroniche tanto che queste ultime risultano per il 95% molto più sicure rispetto a quelle tradizionali di tabacco;

- ritenuto ciò nonostante, a tutela della salute dei lavoratori ed in attesa di ulteriori approfondimenti scientifici sull'argomento nonché di interventi legislativi in materia, di estendere, per quanto di propria competenza, il divieto di fumo all'interno dell'Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini", anche alle sigarette elettroniche e di stabilire che tale divieto sia rispettato anche nelle parti comuni dell'Istituto stesso;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. Recante "Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"

DETERMINA

1. di confermare, per quanto esposto in premessa, il divieto di fumare in tutti i locali di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini", parti comuni comprese;
2. di estendere il divieto di fumo di cui al precedente punto 1) anche alle sigarette elettroniche;
3. di nominare i Sigg.

incaricato	plesso	ubicazione
VIRGINIA LIFRIERI	SSPG PEDROLLI	Via IV Novembre, 35/1, 38121 Gardolo - Trento TN
EMANUELA MOTTES	SP PIGARELLI	Via IV Novembre, 42/1 - 38121 Gardolo - Trento TN
MONICA UGOLINI	SP S.ANNA	Via S Anna, 3 - 38121 Gardolo - Trento TN
ALESSANDRA IOPPI	SP MEANO	Via Delle Tre Croci, 40 - 38121 Meano - Trento TN
MARTA BATTISTEL	SP VIGO MEANO	Via Alle Oselere - 38121 Vigo Meano - Trento TN

quali incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative, di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, nei locali dei dipendenti incardinati presso l'Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini" e strutture amministrative ad esso afferenti (comprese le parti comuni quali: corridoi; archivi; servizi igienici ed altri eventuali locali comuni di pertinenza);

4. di dotare i Sigg.

incaricato	plesso	ubicazione
VIRGINIA LIFRIERI	SSPG PEDROLLI	Via IV Novembre, 35/1, 38121 Gardolo - Trento TN
EMANUELA MOTTES	SP PIGARELLI	Via IV Novembre, 42/1 - 38121 Gardolo - Trento TN
MONICA UGOLINI	SP S.ANNA	Via S Anna, 3 - 38121 Gardolo - Trento TN
ALESSANDRA IOPPI	SP MEANO	Via Delle Tre Croci, 40 - 38121 Meano - Trento TN
MARTA BATTISTEL	SP VIGO MEANO	Via Alle Oselere - 38121 Vigo Meano - Trento TN

del tesserino di riconoscimento di cui al punto 8) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584 Disposizioni organizzative per l'attuazione

della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";

5. di incaricare i Sigg.

incaricato	plesso	ubicazione
VIRGINIA LIFRIERI	SSPG PEDROLLI	Via IV Novembre, 35/1, 38121 Gardolo - Trento TN
EMANUELA MOTTES	SP PIGARELLI	Via IV Novembre, 42/1 - 38121 Gardolo - Trento TN
MONICA UGOLINI	SP S.ANNA	Via S Anna, 3 - 38121 Gardolo - Trento TN
ALESSANDRA IOPPI	SP MEANO	Via Delle Tre Croci, 40 - 38121 Meano - Trento TN
MARTA BATTISTEL	SP VIGO MEANO	Via Alle Oselere - 38121 Vigo Meano - Trento TN

nel caso in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla sua notificazione, di redigere e presentare il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689 del 1981;

6. di dare atto che i Sigg.

incaricato	plesso	ubicazione
VIRGINIA LIFRIERI	SSPG PEDROLLI	Via IV Novembre, 35/1, 38121 Gardolo - Trento TN
EMANUELA MOTTES	SP PIGARELLI	Via IV Novembre, 42/1 - 38121 Gardolo - Trento TN
MONICA UGOLINI	SP S.ANNA	Via S Anna, 3 - 38121 Gardolo - Trento TN
ALESSANDRA IOPPI	SP MEANO	Via Delle Tre Croci, 40 - 38121 Meano - Trento TN
MARTA BATTISTEL	SP VIGO MEANO	Via Alle Oselere - 38121 Vigo Meano - Trento TN

nello svolgimento delle funzioni di cui al presente provvedimento, sono tenuti ad attenersi alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002 e s.m. avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584 Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";

7. di stabilire che i dipendenti indicati nella presente determinazione sono tutti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo anche nelle parti comuni delle strutture ad essi assegnate, quali nel dettaglio: cortile (tutto), piani (tutti), giroscale (tutti), servizi igienici (tutti), magazzini (tutti);
8. di provvedere a far apporre i relativi cartelli riportanti il divieto di fumare negli spazi dell'Istituto con indicazione dei nominativi dei dipendenti incaricati quali responsabili dell'osservanza del divieto stesso;

9. di prendere atto che tutti i dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo all'interno dell'Istituto, parti comuni comprese, i cui nominativi verranno riprodotti nella relativa cartellonistica, saranno legittimati a contrastare le eventuali infrazioni al divieto nei confronti di chiunque si troverà a transitare negli ambienti comuni dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Nicola Parzian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce Copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993).